

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1723 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 2020

relativa a misure volte a impedire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afta epizootica da Algeria, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia e Turchia

[notificata con il numero C(2020) 7661]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 6,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽²⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) L'afta epizootica è una delle malattie più contagiose tra quelle che colpiscono bovini, ovini, caprini e suini. Il virus che causa la malattia può propagarsi rapidamente, in particolare tramite prodotti derivati da animali infetti e oggetti contaminati, inclusi mezzi di trasporto quali i veicoli o le navi per bestiame. A seconda della temperatura, il virus può inoltre sopravvivere per diverse settimane in un ambiente contaminato al di fuori dell'animale ospite. Di conseguenza, al fine di ridurre il rischio di introduzione del virus dell'afta epizootica nell'Unione, è opportuno effettuare controlli veterinari sui mezzi di trasporto al loro ritorno nell'Unione da determinati paesi terzi dopo aver effettuato tale trasporto.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2017/675 della Commissione ⁽³⁾, modificata dalle decisioni di esecuzione (UE) 2017/887 ⁽⁴⁾, (UE) 2018/489 ⁽⁵⁾ e (UE) 2019/242 ⁽⁶⁾ della Commissione, è stata adottata a seguito della comparsa di focolai di afta epizootica in Algeria, Libia, Marocco e Tunisia e ha stabilito misure di protezione a livello dell'Unione che tenevano conto della sopravvivenza del virus dell'afta epizootica nell'ambiente e delle potenziali vie di trasmissione del virus. Tali misure prevedevano la pulizia e la disinfezione adeguate dei veicoli e delle navi per bestiame provenienti da tali paesi terzi che entrano nel territorio dell'Unione sia direttamente che dopo un transito attraverso altri paesi terzi, dato che questo è il modo più appropriato per ridurre il rischio di una rapida trasmissione del virus su grandi distanze. La decisione di esecuzione (UE) 2017/675 è tuttavia scaduta il 31 dicembre 2019.
- (3) I più recenti focolai di afta epizootica nei paesi terzi di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2017/675 sono stati notificati all'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) dall'Algeria nel giugno 2019 e dalla Libia nel marzo 2020. Tuttavia, nonostante non siano stati notificati focolai negli altri paesi terzi di cui a tale decisione di esecuzione, non si può escludere la circolazione del virus dell'afta epizootica nel loro territorio, poiché non è stata completata la sorveglianza sierologica programmata.

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

⁽²⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/675 della Commissione, del 7 aprile 2017, relativa a misure volte a prevenire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afta epizootica dall'Algeria (GU L 97 dell'8.4.2017, pag. 31).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/887 della Commissione, del 22 maggio 2017, relativa a misure volte a impedire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afta epizootica dalla Tunisia e che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/675 (GU L 135 del 24.5.2017, pag. 25).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2018/489 della Commissione, del 21 marzo 2018, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/675 relativa a misure volte a prevenire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afta epizootica dall'Algeria e dalla Tunisia (GU L 81 del 23.3.2018, pag. 20).

⁽⁶⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2019/242 della Commissione, del 7 febbraio 2019, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/675 per quanto riguarda le misure volte a impedire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afta epizootica dall'Algeria, dalla Libia, dal Marocco e dalla Tunisia (GU L 39 dell'11.2.2019, pag. 16).

